

Studio legale

Avv. Ignazio Sposito

Patrocinante in Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori

Via Camillo Cucca, 295 – 80031 Brusciano (Na) tel / fax (081) 195 56 509

<https://www.studiosposito.it/legale/>

mail/PEC: studiosposito@virgilio.it avvocatosposito@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

**RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE RITENUTO
COMPETENTE ex 414 c.p.c. con istanza cautelare ex 700 c.p.c. con richiesta di
emissione di decreto inaudita altera parte e istanza di notifica per pubblici
proclami ai sensi dell'art.151 c.p.c**

Per la sig.ra Fiore Angela, nata ad Acerra il 12/06/1991, residente a Caivano (Na) in
Via Piero Gobetti,12 - cap.80023, codice fiscale FRINGL91H52A024T, ed
elettivamente domiciliata in Brusciano (Na) alla Via Camillo Cucca, 295, presso lo
studio dell'Avv. Ignazio Sposito (C.F. SPSGNZ79E12G812G), che la rappresenta e
difende, giusta mandato in calce presente atto , e che chiede di ricevere comunicazioni
di cancelleria al nr. di fax. 081.19256509 od alla casella di posta elettronica certificata:
avvocatosposito@pec.it; **ricorrente**

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in
personale del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con sede in Bologna Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA in personale
del l.r pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, con sede in Bologna Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 **resistenti**

SCARANARI STEFANO, residente in BOLOGNA alla via Alberto Legnani N. 28 -



nonché,

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie dell'Emilia Romagna , in cui il ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

PER L'ANNULLAMENTO

previa adozione delle più idonee misure cautelari

- nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, della graduatoria finale (m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO-UFFICIALE U.0008393.02-09-2020 Direttore Generale –Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna) relativa alla classe di concorso A018 -Filosofia e Scienze umane- e A019 Filosofia e Storia per la provincia di Bologna , redatta a seguito del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, il quale ha aperto le domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, e per le correlate graduatorie di istituto

- nei limiti d'interesse dell'odierno ricorrente, del Bando pubblicato sulla G.U.

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con richiesta di fissazione dell'udienza di merito e previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o concessione di altre ed idonee misure cautelari, essendo già derivati pregiudizi gravi ed irreparabili

Il Tar Bologna con sentenza N. 00179/2021 REG.PROV.COLL. N. 00579/2020



REG.RIC.II Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), *definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.*

Premesso in fatto

Il MIUR con il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, ha aperto le domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, e per le correlate graduatorie di istituto.

La procedura era finalizzata alla costituzione della nuova graduatoria per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, e di quella per le supplenze brevi, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Parte così la prima applicazione delle nuove graduatorie provinciali e d'istituto introdotte dall'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 emanata dal Ministro dell'Istruzione.

Pertanto, la sig.ra Fiore Angela in data 04.08.2020 inviava la domanda d'inserimento identificata col numero m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1881002.04-08-2020.

La domanda veniva presentata per la Regione Emilia Romagna per la classi di concorso A018 e A019 per la provincia di Bologna e con la stessa la ricorrente dichiarava di essere in possesso di quanto segue:

- 1. Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche LM-85 conseguito il 09/07/216 presso l'università Pegaso.*
- 2. 24 crediti formativi presso l'Università telematica Pegaso conseguiti il 09/01/2019*
- 3. Master di I livello "Didattica dell'inclusione: BES" conseguito il 21/03/2017 presso l'università Pegaso (1500h e60cfu).*
- 4. Master di I livello "Evoluzione e sviluppo delle scienze pedagogiche" conseguito il*



20/10/2015 presso l'università Pegaso (1500h e 60cfu)

5. Corso di perfezionamento "Esperto di metodologie e di tecnologie didattiche: l'animatore digitale" conseguito il 17/09/2018 presso l'università Pegaso (1500h e 60cfu).

6. Corso di perfezionamento "Nuova didattica per le lingue: la metodologia CLIL" (1500h e 60cfu) di cui decreto

B.4.12. bando valutazione titoli.

7. Certificazione linguistica di livello C1 Pearson LCCI level2 conseguita il 08/04/2017

8. Certificazioni informatiche:

· EIPASS Teacher conseguita il 27/09/2017

· Corso di 300 h sull'uso didattico della LIM conseguito il 08/04/2017

· EIPASS 7 moduli user 5.0 conseguita il 25/07/2020

· EIPASS Coding per la scuola secondaria conseguita il 27/07/2020

La sig.ra Fiore dichiarava altresì di:

- Di aver sostenuto con esito favorevole, presso l'università telematica E-CAMPUS, i seguenti esami integrativi:

- Storia Greca L-Ant/02 da 6 cfu

- Storia Romana L-Ant/02 da 6 cfu

- Storia Medioevale M-STO/01 da 12 cfu

Tuttavia alla sig.ra Fiore veniva attribuito un punteggio errato.

Difatti, sulla base della tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, l'Usp di Bologna attribuiva all'odierna ricorrente per le classi di concorso A18 e A19 punti 25 e non 37.



In virtù dell'errato computo dei titoli alla ricorrente veniva erroneamente attribuita la posizione n.719 per la classe di concorso A18 e la posizione n.633 per la classe di concorso A19.

La sig. ra Fiore inoltrava in data 02.09.2020 al Dirigente Usl e al Presidente della Commissione un reclamo avverso la graduatoria A18 e A19 con contestuale richiesta di chiarimenti scritti e motivati, avendo sin da subito riscontrato un'erronea valutazione dei titoli culturali e di servizio e quindi del punteggio attribuito.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

La Commissione non ha reso note le ragioni per cui, in sede di graduatoria finale, non ha considerato tutti i titoli di servizio e di studio indicati dall'odierna ricorrente con la domanda di partecipazione al concorso.

L'esclusione parziale dei titoli dal computo del punteggio finale è stata appresa dal candidato solo in data 02.09.2020, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito internet del Ministero, nella quale, con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, non è riportata nessuna nota, neanche sintetica, utile a far comprendere le ragioni della decurtazione del punteggio.

Allo stato, quindi, non è dato sapere quale sia l'effettiva ragione che ha comportato l'omessa considerazione dei titoli (se di natura meramente formale o di altra natura), con conseguente violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 che non solo prevede l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo, ma precisa altresì che "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".



Le osservazioni che precedono confermano l'illegittimità dell'esclusione dei titoli dell'odierno ricorrente.

**VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO –
VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 8-9 DEL BANDO –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DEL
PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO .**

L'art. 8 del Bando di concorso prevede all' *Articolo 8 in tema di valutazione dei titoli*

“1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:

- a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1*
- b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2*
- c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3*
- d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4*
- e) prima fascia ITP, allegato A/5*
- f) seconda fascia ITP, allegato A/6*
- g) prima fascia sostegno, allegato A/7*
- h) seconda fascia sostegno, allegato A/8*
- i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;*
- j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.*

2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.

4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.



Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	<p>Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente</p> <p>Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode</p> <p>I titoli di studio il cui voto non è espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Qualora</p> <ol style="list-style-type: none"> nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici; il titolo di accesso sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio; <p>sono attribuiti solo</p>	<p>12</p> <p>12</p>
B	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di cui al punto A.1, per ciascun titolo	3
B.2	Diploma ISEF, Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso al titolo di cui al punto B.1, per ciascun titolo	1,5
B.3	Diploma di Istituto tecnico superiore, per ciascun titolo	1,5
B.4	Abilitazione per altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado, per ciascun titolo	3
B.5	Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo	9
B.6	Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo	3
B.7	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo	12
B.8	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	12
B.9	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	12



B.10	Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria	12
B.11	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo)	2
B.12	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo	6
B.13	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo	3
B.14	Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)	a. B2 Punti 3 b. C1 Punti 4 c. C2 Punti 6
B.15	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo	1
B.16	Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, per ciascun titolo	3
B.17	Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti	0,5
BA	Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative	
BA.18	Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (per ciascun titolo) a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera b) relativo ad altro strumento	6 3
BA.19	Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6 a) primo premio b) secondo premio c) terzo premio	3 2 1
BA.20	Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e successivi provvedimenti, per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 10	2
B.21	Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione e sino a un massimo di punti 30	5



B.22	Attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, per ciascun titolo e sino a un massimo di punti 30: - per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria	2 1
	Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso A57 - Tecnica della danza classica e A 58 - Tecnica della danza contemporanea, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative	
B.23	Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso - danza classica o danza contemporanea, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6: a) primo premio b) secondo premio c) terzo premio	3 2 1
B.24	Attività artistica, in qualità di danzatore, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino a un massimo di 30 punti Per ciascuna stagione	5
B.25	Attività artistica, in qualità di coreografo, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino a un massimo di 30 punti Per ogni attività	3
B.26	Altra attività artistica, in qualità di coreografo o danzatore, non altrimenti dichiarata, svolta in Italia nell'ambito di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero Per ogni attività e sino a un massimo di punti 30	2
C	Titoli di servizio	
C.1	Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari; b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso; c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al	2

Alla luce della presente tabella, è presumibile ritenere che l'omessa considerazione dei titoli di servizio e di studio indicati dalla dott.ssa Fiore con la domanda di partecipazione sia stata determinata da un mero errore materiale.

Difatti così sarebbero da attribuire i punti alla sig.ra Fiore:



1. Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche LM-85 conseguito il 09/07/216 presso l'università Pegaso.

PUNTI DA ATTRIBUIRE = 12

2. Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 - PUNTEGGIO LAUREA 96

PUNTI DA ATTRIBUIRE = 10

3. Master di I livello "Didattica dell'inclusione: BES" conseguito il 21/03/2017 presso l'università Pegaso (1500h e 60cfu).

PUNTI DA ATTRIBUIRE 1

4. Master di I livello "Evoluzione e sviluppo delle scienze pedagogiche" conseguito il 20/10/2015 presso l'università Pegaso (1500h e 60cfu)

PUNTI DA ATTRIBUIRE 1

5. Corso di perfezionamento "Esperto di metodologie e di tecnologie didattiche: l'animatore digitale" conseguito il 17/09/2018 presso l'università Pegaso (1500h e 60cfu).

PUNTI DA ATTRIBUIRE 1

6. Corso di perfezionamento "Nuova didattica per le lingue: la metodologia CLIL" (1500h e 60cfu) di cui decreto

PUNTI DA ATTRIBUIRE 6

B.4.12. bando valutazione titoli.

7. Certificazione linguistica di livello C1 Pearson LCCI level2 conseguita il 08/04/2017

PUNTI DA ATTRIBUIRE 4

8. Certificazioni informatiche:

- EIPASS Teacher conseguita il 27/09/2017
- Corso di 300 h sull'uso didattico della LIM conseguito il 08/04/2017
- EIPASS 7 moduli user 5.0 conseguita il 25/07/2020
- EIPASS Coding per la scuola secondaria conseguita il 27/07/2020

PUNTI DA ATTRIBUIRE 2



Pertanto, non vi è dubbio come alla sig.ra Fiore il punteggio da attribuire sarebbe stato di 37 punti e non 25

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 21 OCTIES DELLA LEGGE N. 241/990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA STRUMENTALITÀ DELLE FORME, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA DELL’OPERATO DELLA COMMISSIONE.

Nel caso di specie il candidato, già con la domanda di partecipazione, aveva presentato, almeno con riferimento ai titoli di studio, la dichiarazione sostitutiva richiesta dal Bando, in tal modo consentendo il raggiungimento dello scopo perseguito dalle anzidette norme.

Ed infatti, in occasione della candidatura, la dott.ssa Fiore , indicava tutti gli elementi descrittivi dei titoli di studio (data ed istituto di conseguimento dei titoli ed oggetto degli stessi), dichiarando espressamente “di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci” (doc. 4).

Il candidato, in sintesi, già con la candidatura, aveva fornito elementi sufficienti a consentire alla Commissione la verifica della attinenza dei titoli di studio al profilo messo a concorso (e, dunque, a consentire la loro valutazione) o comunque sufficienti a consentirle, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, l’acquisizione d’ufficio di eventuali ulteriori informazioni.

Ed infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla materia affine degli appalti, “Il principio di strumentalità delle forme, di cui sono oggi espressione gli artt. 21 octies e 21 nonies della l. n. 241/990, opera con riferimento a qualsiasi adempimento da rendere ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, con la conseguenza che non ogni violazione comporta l’automatica esclusione del concorrente che ne è risultato autore, ma l’invalidità di un atto pervizi procedurali può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2011, n. 2725).



VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, LETT. B) DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER MANCATO RICORSO AL C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Sempre nella denegata ipotesi di riconoscimento dell’obbligo di autocertificazione dei titoli, a pena di decadenza, entro la data di svolgimento delle preselezioni e laddove (ma non si vede come) dovesse ritenersi che lo scopo non sia stato raggiunto aliunde, l’operato della Commissione sarebbe comunque censurabile sotto l’ulteriore e diverso profilo della violazione del c.d. dovere di soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, lett. b) della L. n. 241/1990, a mente del quale *“Il responsabile del procedimento: [...] b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*.

L’istituto del soccorso istruttorio è certamente applicabile al caso che qui occupa in cui il candidato, entro il termine di presentazione della domanda, indicava tutti i titoli di servizio e di studio di cui oggi si contesta l’esclusione, accompagnati dalla relativa autocertificazione.

Il mancato successivo invio di una ulteriore dichiarazione autocertificativa, relativa sempre agli stessi titoli, rappresenta una mera irregolarità documentale sanabile, per l’appunto, ai sensi dell’art. 6, lett. b) della L. n. 241/1990 e ciò a maggior ragione nel caso de quo in cui il candidato, in particolare con riferimento ai titoli di studio, non si è limitato ad indicare il possesso degli stessi, ma addirittura ha fornito, come più volte ricordato, tutti gli elementi descrittivi (data ed istituto di conseguimento dei titoli ed oggetto degli stessi). Ed infatti, ai fini dell’applicabilità del c.d. soccorso istruttorio, occorre distinguere il caso di totale omessa indicazione dei titoli nella domanda di partecipazione (che non è il caso che qui occupa), dal caso in cui, nel termine fissato dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato abbia fornito almeno un principio di prova relativa al possesso dei titoli.

In tale ultima ipotesi, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, “vale il principio secondo



il quale la presentazione da parte del candidato [...] di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano essere sostituite o rettifiche, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali (TAR Lazio, Roma, II, n. 8871/2008; TAR Lazio, Roma, III, n. 12533/2009)” (TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 12 luglio 2011, n. 3702).

Ed ancora “Quando un partecipante a una procedura incorre in un errore o, in ogni caso, quando il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni. Ciò in quanto quel soggetto potrebbe risultare in concreto il migliore per soddisfare le necessità per cui è stata avviata la procedura(art. 6 Legge n. 241 del 1990)” (TAR Sardegna – Cagliari, Sez. I, 6 giugno 2016, n.483).

.....

ISTANZA DI TUTELA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al periculum in mora, valgano le seguenti considerazioni.

A quanto consta le singole amministrazioni centrali stanno procedendo, proprio in questi giorni, ad assumere i docenti.

Tale circostanza – che mal si concilia con i tempi richiesti per la definizione del merito del presente giudizio – impone la necessità di chiedere, a codesto Ecc.mo Collegio, di disporre la sospensione degli effetti della graduatoria impugnata o qualsiasi altra misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare le esigenze dell'odierno ricorrente.

Ed infatti, nell'attesa della definizione del merito del giudizio de quo, tutti i vincitori prenderebbero servizio con conseguente inizio delle rispettive attività lavorative.

Laddove, come si ritiene, il presente ricorso dovesse essere accolto ed il dott. Ssa Fiore collocata come merita nella sua giusta posizione il risultato sarebbe lesivo (i) sia per l'odierno ricorrente il quale, essendo stati coperti tutti i posti disponibili, vedrebbe pregiudicata la



possibilità di assegnazione sia per l'amministrazione la quale si vedrebbe costretta, da una parte, ad interrompere i rapporti di lavoro precedentemente instaurati con quanti saranno esclusi dalla graduatoria dei vincitori per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; dall'altra, si vedrebbe costretta a ripetere tutte le procedure necessarie per l'assunzione del dott.ssa Fiore, con tutte le evidenti implicazioni, sia in termini economici che organizzativi, che ne deriverebbero.

.....
Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, la dott.ssa Angela Fiore, ut supra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

disattesa ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, voglia codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento del presente ricorso:

- in via cautelare, sospendere la graduatoria finale in questa sede gravata e/o le diverse misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la posizione del ricorrente;
- nel merito, annullare gli atti impugnati in epigrafe, nei limiti dell'interesse del ricorrente, e per l'effetto ordinare l'attribuzione, in favore dello stesso, del punteggio pari a **37,00** derivante dai titoli di studio e di servizio indicati nella domanda di partecipazione e l'inserimento della dott.ssa Fiore nella giusta posizione della graduatoria, con attribuzione dei titoli richiesti con la domanda di partecipazione al concorso.

Con vittorie di spese, diritti ed onorari di causa da corrispondersi al procuratore per anticipo fattone;

.....
Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 s.m.i., che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad € 325.

Brusciano, 03.03.2021

Avv. Ignazio Sposito



